

Integrazioni ai criteri di cui alla deliberazione n. 259/2015 per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli regionali in attuazione dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1993 a fronte delle misure restrittive dovute all'epidemia COVID-19

La L.R. 29 dicembre 1993 n. 46 e successive modifiche individua l'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, con sede in Dozza (Bologna), quale soggetto idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali di qualità regolamentata, attualmente disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e di quelli ottenuti con metodi di produzione biologica ed integrata e dei prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

La programmazione delle attività è attualmente disciplinata dalla deliberazione n. 259 del 16 marzo 2015 con la quale sono stati approvati i "Criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993" comunicati alla Commissione Europea e registrati al numero SA.41405 (2015/XA).

Lo scenario di pandemia globale ha comportato la cancellazione di molte fiere e manifestazioni settoriali nazionali e internazionali che l'Associazione aveva inserito nel proprio programma, per cui è necessario sostenere la ripresa del settore viticolo con ogni azione informativa e promozionale tesa a creare nuove opportunità di collocamento del prodotto.

Oltre alle spese già previste è quindi opportuno per l'anno 2020 individuare nuove categorie di spese utili a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Pertanto, per accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 46/93, limitatamente all'anno 2020, l'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna, potrà integrare la propria domanda entro il **15 luglio 2020** inviando l'integrazione stessa sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale all'indirizzo agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it .

L'integrazione dovrà essere corredata delle modifiche al progetto di promozione del settore vitivinicolo regionale supportate da:

- relazione che individua le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività;
- piano preventivo dei costi.

Ad integrazione di quanto previsto ai paragrafi 4 e 5 della deliberazione dei criteri n. 259/2015 ed in deroga al paragrafo 6 sono ammesse anche le seguenti attività e spese:

In store promotion (iniziative di promozione finalizzate a diffondere le conoscenze dei vini regionali DOCG, DOC, IGT) rivolte ai consumatori e agli operatori di settore da realizzare:

- Nei punti vendita, nelle aree e stand espositivi. Sono ammesse le spese per l'affitto di aree espositive e l'utilizzo di personale impiegato per la gestione delle operazioni di promozione (hostess e addetti).
- Presso la GDO. Sono ammesse le spese di promozione presso il punto vendita comprese le spese di personale eventualmente impiegato nella promozione del prodotto.

Incontri B2C con operatori del settore e buyers. Sono ammesse le spese di partecipazione e per l'utilizzo di personale per la realizzazione degli eventi.

Per le iniziative di "**In store promotion**" e per gli "**Incontri B2B e B2C con operatori del settore e buyers**" è ammessa anche la spesa riferita al personale dipendente dell'Associazione.

Le spese saranno considerate ammissibili se sostenute entro il 31 dicembre 2020 e se le attività sono realizzate nell'anno in corso.

L'ammissibilità delle spese previste dalle presenti disposizioni è comunque subordinata alla registrazione da parte dell'Unione Europea delle modifiche al regime di aiuto SA41405(2015/XA).

In sede di rendicontazione per le spese riferite al personale dell'Associazione dovranno essere fornite le buste paga.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio a quanto stabilito nella deliberazione n. 259/2015.